

circolare  
**27 MARZO 2014**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 27 marzo 2014

## Oggetto

### Contratti di solidarietà – nuove regole per i contratti di tipo “A”

Il Decreto Legge n. 34/2014 (art. 5) ha previsto lo stanziamento di 15 milioni di euro per rifinanziare le agevolazioni contributive previste dal D.L. n. 510/1996 a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà ex art. 1 Legge n. 863/1984.

Come è noto l'agevolazione riguarda le imprese rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento straordinario di Cassa Integrazione che ricorrono alla stipula di contratti di solidarietà difensivi di tipo “A”, che vedono cioè il riconoscimento a favore dei lavoratori interessati di un trattamento integrativo pari, per il 2014, al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, senza alcun limite di massimale. La disposizione in esame ha inoltre previsto che con un successivo Decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) vengano stabiliti i criteri selettivi per il riconoscimento della riduzione contributiva, entro i limiti delle risorse disponibili.

L'articolo 6 comma 4 del D.L. n. 510/1996 dispone la riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dai datori di lavoro che stipulano il contratto di solidarietà di cui sopra.

La facilitazione, che si applica per un periodo massimo di 24 mesi, è articolata in modo differente in relazione alla contrazione di orario di lavoro (maggiore è la riduzione dell'attività, più consistente è la misura dello sgravio spettante) e alla collocazione geografica:

- la percentuale di sgravio è pari al 25% in relazione ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%;
- per le imprese operanti nelle aree geografiche individuate dal Regolamento CEE n. 2052/88 (Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna) l'agevolazione è elevata al 30%;
- nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30% delle ore lavorate, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40%.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

